



21497-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 456/2021
ROSA PEZZULLO		CC - 12/03/2021
ANTONIO SETTEMBRE	- Relatore -	R.G.N. 33939/2020
LUCA PISTORELLI		
ALESSANDRINA TUDINO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 18/06/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di  
ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di  
Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. (omissis), che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Roma ha, con la sentenza impugnata, applicato a (omissis)  
(omissis), ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di  
reclusione per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale  
(artt. 216 e 223 l. fall.) commessi in relazione a tre fallimenti, nonché per  
trasferimento fraudolento di valori (art. 512/bis cod. pen.. Già art. 12-quinquies  
d.l. 306/92 conv. con mod. dalla legge 7/8/92, n. 356). Con la sentenza di  
patteggiamento ha applicato altresì le pene accessorie di cui all'art. 216, u. c., l.  
fall., ed ha disposto - ai sensi dell'art. 240/bis cod. pen. (già art. 12-sexies d.l.

n. 306/92) - la confisca di un immobile sito a (omissis) , intestato alla moglie dell'imputato.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi.

2.1. Col primo lamenta, in relazione al reato di cui al capo NN) (vale a dire, al reato di cui art. 512/bis cod. pen.) un difetto assoluto di motivazione, avendo il giudicante operato un "minimo di ricostruzione" solo in relazione ai delitti di bancarotta ed avendo omesso ogni valutazione in relazione all'ulteriore delitto di trasferimento fraudolento di valori, nonostante le specifiche e dettagliate allegazioni difensive, con cui era stata dimostrata la legittima provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto del bene confiscato.

Deduce - laddove si dovesse ritenere che a seguito della modifica dell'art. 448, comma 2/bis, cod. proc. pen. operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice sia sollevato, nella specie, dall'onere motivazionale - questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2/bis cit. per violazione degli artt. 24 e 11 della Costituzione.

2.2. Col secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 240/bis cod. pen. perché non sarebbe stata dimostrata, dalla pubblica accusa, la provenienza illecita (nella specie, dai reati di bancarotta) delle somme utilizzate per l'acquisto del bene immobile confiscato e perché l'illiceità della provvista non può essere desunta dalla sola sproporzione tra il valore del bene e la capacità patrimoniale dell'imputato. In ogni caso, lamenta un vizio di motivazione in ordine alla sproporzione dedotta in imputazione e assunta dal giudicante alla base del provvedimento ablatorio.

2.3. Col terzo motivo lamenta l'erronea qualificazione giuridica del reato di cui al capo NN) (trasferimento fraudolento di valori), con cui è stato contestato a (omissis) e alla moglie ((omissis)) di aver attribuito fittiziamente a quest'ultima la titolarità dell'immobile confiscato, acquistato nel 2014 coi proventi dei reati di bancarotta, al fine di agevolare la commissione - da parte della moglie - del reato di cui all'art. 648/bis, e dunque al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro utilizzato per il suo acquisto. Tanto perché, deduce il ricorrente, il fatto contestato in detto capo "poteva essere astrattamente sussunto nel delitto di cui all'art. 648-bis c.p."; senonché, avendo (omissis) concorso nella consumazione dei reati presupposti "non può essere punibile".

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso merita parziale accoglimento.

1. Il primo motivo è inammissibile perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di tali situazioni ricorre nella specie, dal momento che – contrariamente alla previsione normativa - viene pretesa dal giudicante una specifica motivazione in ordine alla sussistenza del fatto di reato, su cui l'imputato, con la richiesta di patteggiamento, ha rinunciato a difendersi (salvo, per quanto si dirà, che per l'applicazione della misura di sicurezza della confisca). Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2/bis, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 2, 24 e 111 della Costituzione, trattasi di questione manifestamente infondata, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dall'art. 448 cit. trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità ai soli momenti della decisione che contrastano con la volontà espressa dalle parti o costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante il fatto illecito portato alla cognizione del giudice. Né tale limitazione comporta la violazione delle norme costituzionali richiamate in ricorso, giacché la possibilità indiscriminata di ricorso in cassazione è ristretta, dall'art. 111 Cost., comma 7, ai soli provvedimenti che concernono la libertà personale e, nell'ambito di tali provvedimenti, solo a quelli che comportano la violazione di specifiche norme di legge. In ogni caso, poi, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, stabilito dal medesimo art. 111 Cost., comma 6, va - come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino) e come ribadito nelle pronunce successive (ex multis, N. 33214 del 2/7/2013) - conformato alla particolare natura della emananda pronuncia giudiziale, sicché questa non può prescindere dalla consapevole rinuncia dell'imputato a difendersi nel merito, fatta per godere dei notevoli benefici connessi al patteggiamento sulla pena. In quest'ottica trova ragionevole giustificazione, pertanto, anche la limitazione dei casi di ricorso in cassazione alle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2/bis e la possibilità di ritenere implicita – con l'accoglimento della proposta concordata - la motivazione sulla responsabilità.

2. Non è fondata, poi, la critica alla qualificazione del reato di cui al capo NN). Come ricorda il ricorrente, a (omissis) (giudicata separatamente) è stato contestato anche il reato di riciclaggio, per aver effettuato operazioni (l'intestazione dell'immobile di (omissis)) dirette a sostituire denaro di

provenienza illecita – perché provento del reato di bancarotta - con un bene d'uso. A (omissis) è contestato, invece, di aver intestato fittiziamente alla moglie l'immobile in questione, al fine di agevolare il riciclaggio del medesimo denaro da parte della moglie. Trattasi di condotte diverse, imputabili a soggetti diversi, sicché nessuna incompatibilità è dato ravvisare tra i due reati. In tale situazione, è discutibile che (omissis) debba rispondere sia del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., sia del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., ma si tratta di questione non rilevante nella specie, atteso che si discute, nel presente procedimento, delle responsabilità del solo (omissis) e per il solo reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.. Non è contestata invece dall'imputato l'intestazione fittizia del bene a (omissis), né sono state svolte considerazioni in ordine alle ragioni dell'intestazione suddetta, sicché – ne consegue – nessun argomento è stato addotto per consentire a questa Corte di valutare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto; né l'ipotesi formulata in imputazione rivela, da sola, l'erroneità della qualificazione operata dalla pubblica accusa, essendo ben possibile che il trasferimento fraudolento di valori sia avvenuto, nella specie, per agevolare il riciclaggio - da parte di (omissis) - di somme sottratte dall'imputato alla società fallita.

3. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. L'immobile di (omissis) è stato confiscato in conseguenza della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 512-bis e perché ricorre, secondo il giudicante, "la sproporzione tra i redditi dichiarati e l'impegno economico assunto con l'acquisto dell'immobile". Tale sproporzione emergerebbe dalla consulenza disposta dal Pubblico Ministero.

Ora, nulla questo sulla possibilità di disporre – a carico dei soggetti ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. – la confisca dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità, a condizione che ricorra la sproporzione tra il valore dei beni e la capacità reddituale del condannato. Tale sproporzione va, nel giudizio ordinario, dimostrata puntualmente, ravvisandosi, in caso contrario, un tipico vizio di motivazione. Per quanto riguarda lo speciale giudizio del patteggiamento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infine chiarito che l'applicazione delle misure di sicurezza non abbisogna di specifica motivazione allorché rientri nell'accordo stipulato dall'imputato con la pubblica accusa; al contrario, di specifica motivazione v'è necessità allorché l'applicazione della misura di sicurezza esuli dall'accordo suddetto, ravvisandosi, in caso contrario, un tipico vizio di motivazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (SU, n. 21368 del 26/9/2019, rv 279348-01).

Orbene, la prevalente giurisprudenza di questa Corte ritiene che anche la confisca allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l.


7/8/1992, n. 356, ora art. 240/bis cod. pen., costituisca misura di sicurezza, sia pure atipica, avendo funzione sia preventiva che sanzionatoria. Pertanto, non essendo stata compresa nell'accordo stipulato da <sup>(omissis)</sup> con la pubblica accusa, la sua applicazione abbisognava di puntuale motivazione, in ordine all'esistenza dei presupposti tutti previsti dalla norma, a tanto non bastando il generico riferimento alla consulenza disposta dal Pubblico Ministero. Tanto non è in concreto avvenuto, sicché si impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 12/3/2021

Il Consigliere Estensore  
(Antonio Settembre)



Il Presidente  
(Eduardo De Gregorio)

